



OGGETTO: D.lgs. n. 97 del 25.05.2016 – Determinazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, per il triennio 2017/2019.

L'anno **Duemilasedici** il giorno **20** del mese di **Dicembre** nella Sede Municipale alle ore 15,45.

La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco, Ugo Pugliese, nelle persone dei Signori:

Sono Presenti:

		SI	NO
1) PUGLIESE UGO	- Sindaco	X	
2) COSENTINO Prof.ssa ANTONELLA – Vice Sindaco	- Assessore	X	
3) CACCAVARI Dott.ssa CATERINA	- Assessore	X	
4) FRISENDA Geom. GIUSEPPE	- Assessore		X
5) GENTILE Dott.ssa SABRINA	- Assessore	X	
6) PROTO Dott. BENEDETTO	- Assessore	X	
7) ROMANO Avv. ALESSIA	- Assessore	X	
8) SINOPOLI Ing. TOMMASO	- Assessore	X	

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Bruno Rosaspina

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 401 del 20/12/2016 sottoposta dal Segretario generale Responsabile della prevenzione della corruzione, che si riporta integralmente:

Premesso che in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, legge ,190712, e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, d.lgs. n.33/13, e linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 22.01.2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2016 e della Trasparenza 2013/2016;

Preso atto che soltanto a seguito della nota ANAC n.0143870 del 03/10/2016 (per la copia diretta al Sindaco ed attuali amministratori) questa amministrazione, per come rappresentato al ANAC in risposta alla citata nota, ha potuto constatare l'assenza di approvazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale di trasparenza (PTTI) per i trienni 15/17 – 16/18 - che si sarebbero dovuti approvare entro il 31/gennaio di ciascuno anno di riferimento, per cui è stato avviato ed è in corso un procedimento da parte dell'ANAC. e, per come rappresentato all'ANAC, questa amministrazione - *appena insediatasi trovatasi ad affrontare moltissime problematiche di stampo emergenziale, tantomeno il nuovo Segretario generale, tra i diversi e complessi compiti che lo attendevano già dalla sua nomina (10.10.2016 e con decreto responsabile della prevenzione corruzione in data 16/11/2016 consegnatogli in data 29.11.2016)* - si è trovata nella impossibilità oggettiva di ottemperare all'invio, entro e non oltre i 10 giorni disposti dalla citata nota ANAC dei citati documenti mancanti con idonea attestazione dell'avvenuta adozione degli stessi, in data antecedente a detta nota Anac, né, pertanto, di potere redigere detti piani per due trienni a fine anno, in quanto, sempre come rappresentato all'ANAC, ciò si sarebbe tradotto in una palmare azione passiva e superficiale priva del minimo di perizia tecnica e dei dovuti approfondimenti richiesti rispetto all'importanza degli adempimenti in parola, ovvero priva delle preventive verifiche, opportune misure organizzative, delle analisi del contesto della città ed organizzativo dell'ente, ai fini della individuazione concreta dei rischi e misure, che potessero soddisfare le stesse linee dell'Anac, nonché, ancora, senza la preventiva osservanza degli obblighi di partecipazione e consultazione, per come tanto già rappresentato all'ANAC, alla quale si è potuto solo assicurare ogni dovuta azione tenendo conto dei tempi necessari per una ragionata ed analitica redazione di un nuovo ed aggiornato piano della prevenzione della corruzione e programma della trasparenza conforme alle ultime linee Anac, che non può che essere se non quello per il triennio 2017/2019 (come già avviate le consultazioni pubbliche), dovendo, peraltro, questa amministrazione, come altresì rappresentato all'ANAC, preventivamente definire gli obiettivi strategici, a cura degli organi di indirizzo, conformemente alle ultime linee dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come in effetti avviene con il presente atto, (*“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*).

Visto il P.N.A., per l'anno 2016, adottato dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, che, ai sensi dell'art. 1, c.2 bis,3°periodo, d.lgs. n.190/12, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, costituisce atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni di cui dovranno tenere conto nella formazione

del P.T.P.C. a decorrere da quello relativo al triennio 2017/2019;

Visto il d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, entrato in vigore il 23.06.2016, con il quale sono state introdotte alcune modifiche alla legge n.190/12 e al d.lgs. n.33/13 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in particolare estendendo l'accesso civico ai dati e documentied inoltre precisando i contenuti ed i procedimenti di adozione del P.N.A. e dei piani triennali di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni, nonché ridefinendo i ruoli e responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

Ritenuto, pertanto, che, in virtù delle prescrizioni contenute nella legge 190/12, come modificata dalla legge 114/2014 e con il d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, in particolare ai sensi del comma 8, art. 1, l.190/12, come sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, viene sancito per l'organo di indirizzo degli Enti Locali l'obbligo relativamente al triennio 2017/2019:

a) di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e costituenti contenuto necessario del P.T.P.C. e dei documenti di programmazione strategico – gestionale (quali quello della performance) da attuare per il triennio 2017/2019;

b) di adottare, su proposta del Responsabile, il P.T.P.C., relativo al triennio 2017/2019 entro il 31 gennaio 2017;

Considerato che necessità di dare attuazione alle disposizioni emanate nel d.lgs.n.97/16, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 come sostituito dal citato d.lgs.n. 97/16, ed ai suggerimenti A.N.A.C. di cui alla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, per come sopra, e, pertanto di dovere definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del P.T.P.C. e dei documenti di programmazione strategico – gestionale (ivi incluso il Piano della Performance), da attuare per il triennio 2017/2019;

Tanto premesso, visti :

il D.lgs. n. 267/00;

il D.lgs. n. 165/01;

il D.lgs. n.33/13; la Legge n. 190/12 per come modificato dal D.lgs. n. 97/16 e per quanto sopra;

il D.lgs. n. 97/16;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

Di approvare - ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 190 del 6 novembre 2012, come modificata dalla legge n. 114/2014 e con il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e per quanto sopra in premessa specificato che si richiama - gli obiettivi strategici e finalità da perseguire in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e costituenti contenuto necessario del P.T.P.C. per il triennio 2017/2019, come di seguito formulati:

a) Programmare l'attuazione ed integrazione del sistema del monitoraggio e di risultati con i sistemi di controllo interno; in particolare, il monitoraggio è necessario per assicurare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione, indicando tempi e responsabili, mediante una incisiva definizione del ruolo dei dirigenti, prevedendo che gli stessi dirigenti provvedono entro tempi stabiliti ad un monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali nonché ad una relazione annuale, entro un tempo stabilito, conclusiva sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate, nonché sui rendiconti dei risultati raggiunti e realizzati, in esecuzione di quanto sarà contenuto nel piano triennale della prevenzione.

b) Allo stesso modo per le misure di prevenzione, queste vanno previste in maniera specifica, indicati tempi e responsabili, dando evidenza alla loro attuazione attraverso lo stesso monitoraggio e relazioni conclusive periodiche di cui sopra.

c) Programmare una più incisiva definizione del ruolo dei responsabili -dirigenti anche per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter e l-quater, del TUPI 165/01, prevedendo una serie di compiti in capo ai dirigenti quali di referenti per il proprio settore, di svolgere attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.), di partecipare al processo di gestione del rischio, di proporre le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001), di assicurare l'osservanza del Codice di comportamento, verificare le ipotesi di violazione, adottare le misure gestionali di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), ogni altro compito ed adempimento che sarà previsto nel piano.

d) Programmare la progressiva implementazione della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni, in materia di trasparenza; in particolare definire in maniera incisiva i compiti dei dirigenti di settore, ciascuno per il settore di competenza, quali gli obblighi di pubblicazione, il costante aggiornamento, completezza, tempestività e regolare flusso ed aggiornamento delle informazioni e dati da pubblicare, tutti gli adempimenti di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/13, e attuando quanto sarà previsto nel Piano della Trasparenza e Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste. I dirigenti formano ed aggiornano il proprio personale all'inserimento dei dati sul sito "Amministrazione Trasparente";

e) Programmare, con periodicità annuale, un piano di formazione del personale a carattere generale sull'aggiornamento delle competenze richieste nell'attività lavorative e, specifica, in materia di anticorruzione e trasparenza.

f) Programmare, al fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione per via della permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo e funzioni, nei settori più esposti alla corruzione (settori ed aree esposte al rischio che ivi saranno

indicati nel piano) e su proposta degli stessi dirigenti di settore, un piano pluriennale di rotazione del personale non incaricato di funzioni dirigenziali, anche all'interno dello stesso ufficio, che tenga conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro e oggettivi connessi all'assetto organizzativo dell'ente; con riferimento ai dirigenti di Settore, la rotazione (revoca ed attribuzione di altro incarico) da parte del Sindaco (cui spetta definire gli incarichi anche ai sensi delle prerogative dell'art. 50 del tuel) dovrà essere compatibile con la continuità dell'azione amministrativa ed in presenza di figure ritenute fungibili anche per titoli di studi posseduti.

g) Programmare una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

h) Programmare, con riferimento ai processi e procedimenti che si fondano sulle autocertificazioni, metodi gestionali di settore di controllo sulla veridicità di tali atti.

i) Programmare le possibili misure di prevenzione dei rischi corruttivi, contestualizzando ed adeguando le indicazioni e gli orientamenti forniti dall'ANAC nel Piano Nazionale in materia di governo del territorio.

j) Costituisce obiettivo di legalità la formazione delle deliberazioni secondo le regole che governano in diritto amministrativo il procedimento amministrativo di formazione dei relativi atti distinguendo le fasi dall'istruttoria della proposta alla decisione e perfezionamento della deliberazione. A tale fine è necessario programmare puntuali misure correttive dirette a garantire la legalità dell'azione dell'ente, la funzionalità delle strutture e definizione di ruoli e compiti dirigenziali, nel procedimento di formazione degli atti deliberativi, nei principi costituzionali della determinazione delle sfere di competenza nonché di trasparenza e legalità dell'iter del procedimento amministrativo, visto che l'intero sistema di riforma della P.A. si fonda proprio sulla marcata distinzione di competenze che separa l'organo di governo dalla dirigenza; deve pertanto presentarsi in modo chiaro la distinzione delle diverse fasi caratterizzanti il procedimento amministrativo nel processo di formazione degli atti deliberativi, utile ed indispensabile a definire ruoli e competenze nelle diverse fasi ed a contemperare un corretto raccordo tra organi gestionali, collegiali e Segretario, per la legalità dell'azione ed il buon funzionamento ed andamento dell'amministrazione e nei principi dell'art.97 della Costituzione; è necessario prevedere il superamento di forme di minute in cartette non tradotte in formali e reali proposte (che si presentano in forma di deliberato senza la formale redazione, stesura e sottoscrizione del testo della proposta), non in grado di distinguere l'esistenza fisica ed autenticità della proposta stessa; pertanto è doveroso, per la legale azione dell'ente, programmare l'introduzione della corretta distinzione delle seguenti fasi istruttorie procedurali: a) fase istruttoria dell'iniziativa con la proposta in cui è necessaria la rappresentazione della fase dell'iniziativa e propulsiva del procedimento amministrativo attraverso la formale stesura chiara e leggibile del testo della proposta a firma del proponente/ dirigente del settore di riferimento, alla quale proposta dovere allegare, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, i pareri (richiesti dal dirigente cui si riferisce la proposta).

/In tale fase istruttoria l'Assessore del settore di riferimento e dirigente si confrontano direttamente sul contenuto della proposta della deliberazione; l'istruttoria deve avvenire su iniziativa del dirigente ed essere condotta ed eseguita dai dirigenti del settore di riferimento anche in un rapporto dialettico e di confronto riguardo ai contenuti dell'atto con gli assessori di riferimento; tale confronto avviene anche quando l'iniziativa provenga

dall'organo politico in cui per la materiale istruttoria e redazione del testo delle proposte, consistendo in un'attività di carattere tecnico istruttorio, è competente sempre il dirigente che la sottoscrive unitamente all'assessore di riferimento. Sono questi dirigenti, i soggetti, infatti, che, dotati della professionalità e preparazione tecnica specifica, possono stendere una proposta sulla base dell'acquisizione ed analisi dei presupposti di fatto e di diritto e ragioni di opportunità. E' anche evidente che la partecipazione del responsabile del settore - anche nella stesura delle proposte di indirizzo, cui si riferisce la materia - non determinerà, comunque, un suo coinvolgimento nella formazione della volontà discrezionale dell'atto di indirizzo, che resterà interamente nell'ambito della sfera giuridica dell'organo di governo, trattandosi, peraltro, di un'attività di mero ausilio, volta a redigere il provvedimento nelle forme tipiche dell'atto amministrativo, utilizzando la professionalità e le tecniche di cui gli organi politici non sono in possesso.

b) a completamento di tale fase istruttoria, il Segretario generale è in grado di verificare la completezza e conformità, prima che la proposta sia sottoposta all'approvazione/esame dell'organo collegiale, e cioè di verificare che l'istruttoria sia stata condotta e completata in modo corretto, nel rispetto delle regole che presidiano l'ordinamento, che la proposta sia completa di tutti i pareri, che non sia in contraddizione con atti precedenti, che la motivazione sia presente ed esauriente, sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa, vale a dire che l'azione sia in linea con i principi generali che presidiano l'ordinamento giuridico amministrativo; in tale modo, il Segretario, pur non apponendo alcun parere obbligatorio, sotto il profilo della conformità, rappresenta, il trait d'union tra i dirigenti /proponenti e gli organi collegiali dell'ente, ponendosi come elemento di sintesi tra la sfera gestionale e quella politica; sempre ad avvenuta istruttoria e presentazione della proposta completa dei pareri, nel rispetto reciproci dei ruoli, il Segretario generale, infatti, potrà sapersi relazionare con i settori in modo da porre in evidenza le criticità riscontrate ed i correttivi che ritiene necessario introdurre, così che sia il dirigente stesso a correggere da sé il proprio atto di proposta prima di presentarlo all'organo collegiale competente per l'approvazione.

c) fase della deliberazione ovvero della decisione o di perfezione dell'atto amministrativo: l'organo collegiale, ad avvenuta istruttoria di cui al punto a), in tale fase della decisione, della deliberazione, con l'assistenza giuridica del Segretario, è così in grado di avere piena cognizione e lettura della proposta, esaminare e decidere con formale atto di deliberazione, da sottoscrivere in aggiunta all'atto di proposta, di approvare la proposta o di modificarla, di fare osservazioni o quant'altro, anche agli effetti dell'art. 49 c. 4 del tuel.

/Nella formulazione del parere l'organo proponente è tenuto ad individuare anche i potenziali riflessi diretti o indiretti della proposta sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, in un'apposita nota di accompagnamento alla proposta da inoltrare al Dirigente del Servizio finanziario di richiesta di parere contabile, qualora detto proponente ritenga, l'esistenza di detti riflessi; per cui è necessario che il proponente ed il responsabile finanziario operino in stretta sinergia, in modo che dall'istruttoria risulti con chiarezza il corretto espletamento di tale accertamento attraverso un adeguato riscontro del responsabile finanziario; tanto a superamento di possibili perplessità, dubbi o errate valutazioni con possibili pregiudizi e danni all'ente, per la completezza dell'esito dell'istruttoria e cioè che ogni fase istruttoria di consultazione pareri risulta effettivamente adempiuta tra tutti i soggetti responsabili interessati. /Quanto alla formulazione dei pareri nelle determinazioni si fa richiamo alla direttive del Segretario generale sul controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione delle determinazioni " adottate con nota n. 2880 del 25.11.2016 che si intende qui richiamata e confermata alla quale doversi conformare tutti i

dirigenti e personale interessato/.

Di demandare al Segretario generale Responsabile della prevenzione della corruzione la formulazione di un apposito schema in cui distinti i passaggi ovvero la distinzione delle diverse fasi, dalla proposta alla deliberazione, che caratterizzano il procedimento amministrativo nel processo di formazione degli atti deliberativi, per quanto sopra, evidenziato che il corretto rispetto del procedimento di formazione degli atti deliberativi, distinto nelle diverse fasi che ne distinguono ruoli, competenze e funzioni, costituisce una misura preventiva essenziale diretta a garantire la legalità dell'azione dell'ente, utile ed indispensabile a definire ruoli e competenze nelle diverse fasi ed a contemperare un corretto raccordo tra organi gestionali, collegiali e Segretario, nell'espletamento dello stesso procedimento di formazione degli atti deliberativi.

k) Programmare le premesse fondamentali sul ruolo dei dirigenti e rapporti con il Segretario generale, nell'orbita dei dettami e principi in diritto per la corretta gestione delle funzioni ai fini della legalità dell'azione, indi, della prevenzione della corruzione, in modo da ribadire l'esercizio delle funzioni e compiti della dirigenza enti locali, la esclusività ed inderogabilità della loro competenza (comma 4 e comma 6 dell'articolo 107 del tuel), in un corretto rapporto con i compiti di sovrintendenza e coordinamento del Segretario che non possono essere intesi, per ragioni di coerenza sistematica, nel senso che tali compiti implicano un potere di sostituzione dei compiti del dirigente come ribadito dalla stessa Cassazione, secondo cui l'art. 107 ha assegnato ai dirigenti una serie di attribuzioni non derogabile se non con norma primaria, escludendo in tal modo che lo statuto locale possa incidere sul rapporto tra segretario e dirigente, aggiungendo al comma 6, la previsione di una responsabilità esclusiva e diretta in capo ai dirigenti.

Ai fini della legalità dell'azione amministrativa, programmare tra le misure preventive, il superamento di frequenti declinazioni di competenze che si verifica con la sottoposizione di atti agli organi collegiali di una moltitudine di atti che non dovrebbero neppure avere una fase "giuntale" e/o "consiliare" per la semplice constatazione che si tratta di atti puramente gestionali; debellare quindi possibili forme di strumentalizzazione che avverrebbero con la sottoposizione di atti all'organo giuntale quasi per ottenere una sorta di condivisione/cooperazione e/o una forma di "contiguità" al fine di distribuire tra più soggetti – previamente – eventuali responsabilità, in contrasto con i conclamati principi di separazione dei poteri; sono infatti piuttosto noti i casi come quelli (vaghiati e censurati costantemente dalla giurisprudenza amministrativa o dal giudice dell'erario) di declinare in deliberazioni che definiscono nel dettaglio aspetti gestionali (sotto la dizione della formula di indirizzo), la scelta di procedure di carattere gestionale e via discorrendo.

/'L'autonomia del dirigente nell'adozione degli atti gestionali sancita in via generale dalla formulazione dell'articolo 107 del Testo unico ed espressione sarebbe seriamente compromessa da una delibera che definisse nel dettaglio i contenuti della successiva attività gestionale; il dirigente, infatti, nella nuova configurazione delle sue funzioni e responsabilità determinata dal Dlgs 165/2001, non può essere considerato un mero nuncius della volontà degli organi politici; in tal caso la determinazione, anziché essere espressione dell'attuazione dell'indirizzo politico ed essere in particolare esercizio di discrezionalità tecnica, diviene mero adempimento meccanico di un ordine impartito; la direttiva, per essere tale, non può definire il dettaglio. Né il dirigente, per quieto vivere o per prassi, prima di adottare il provvedimento gestionale può proporre all'organo di governo un cosiddetto atto di indirizzo, che approvi in realtà (o dia il benestare) alla scelta tecnica, che in quanto tale non

può appartenere alla sfera d'azione della parte politica. Se così non fosse, allora tra organo di governo e dirigenza non intercorrerebbe il rapporto di relazione interorganica che la dottrina unanimemente definisce di direzione, ma, piuttosto, di sovraordinazione gerarchica. E come ha sottolineato la giurisprudenza in un recente passato, vi è illegittimità di tutte quelle delibere o direttive adottate da una Giunta comunale con cui in sostanza (ma non formalmente) si sceglie un determinato contraente o quant'altro afferente ad aspetti gestionali, in violazione del principio di separazione delle competenze politiche da quelle di gestione (Consiglio di Stato, sentenza n. 1775/2013). La presunta direttiva come surrogato di una gestione attiva diretta, pertanto, oltre a violare l'autonomia della dirigenza, si prospetta come atto contrario al sistema organizzativo delineato dal Dlgs 165/2001 e del tuel e farebbe crollare il muro di confine tra politica e gestione, visto che l'intero sistema di riforma della pubblica amministrazione si fonda proprio sulla marcata distinzione di competenze che separa l'organo di governo dalla dirigenza. La giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato che «i valori dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili di maggior rilievo della legalità sostanziale del sistema giuscontabile. Quindi, non costituisce esimente dal maturare della responsabilità né ragione di riduzione il fatto che il dirigente abbia seguito direttive illegittimamente impartite dalla Giunta, in quanto «aveva la responsabilità precipua della gestione della materia e doveva essere particolarmente avveduto configurando la stessa condotta seguita da «superficialità e negligenza non ridotta dall'attività concorrente della giunta comunale, non competente a emanare indirizzi vincolanti nei confronti del dirigente tecnico del settore”/.

Di demandare al Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elaborazione e formulazione della proposta del P.T.P.C. per il triennio 2017/2019, sulla base degli obiettivi e finalità sopra definiti e delle eventuali proposte derivanti dalla già attivata procedura di consultazione pubblica, da sottoporre alla successiva approvazione di questo Organo entro il 31 gennaio 2017.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri contenuti - corruzione" e sua trasmissione al OIV.

Di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico dell'Ente e non richiede parere di regolarità contabile e che il Segretario generale con la sottoscrizione ne conferma la conformità dell'azione amministrativa, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa se condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **D.lgs. n. 97 del 25.05.2016 – Determinazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, per il triennio 2017/2019.**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il SINDACO

F.to Ugo Pugliese

La Giunta Comunale

F.to Antonella Cosentino

F.to Alessia Romano

F.to Caterina Caccavari

F.to Sabrina Gentile

F.to Sinopoli Tommaso

F.to Benedetto Proto.

Il Segretario Generale

F.to Avv. Bruno Rosapina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 27.12.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo

Crotone li 27.12.2016

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo

Crotone li 27.12.2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo